



16

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio per volontà della Nazione
Re di Italia

Il Commissario per la liquidazione degli
uscivivici nelle provincie di Napoli, Avellino, Bene-
vento, Caserta, Salerno e Campobasso comm. Car-
lo Pinto Presidente di Sezione nella Corte di Appello di Napoli,
assistito dal Segretario del Commissariato con le
funzioni di Cancelliere Cav. Luigi Siciliani, ha
emesso la seguente ordinanza nella causa per ricorso,
simultaneo e liquidazione di uscivivici.

Qua

Scarpicchio Francesco fu Antonio,

Sica Gennaro fu Carmine,

Mastro Pietro Raffaele fu Mattia,

Capaldo Francesco fu Vito,

Morano Genovale fu Pasquale,

cittadini di Pacevetta S. Antonio, debitamente di Ricci Giovanni

domiciliati in Napoli presso l'avv. prof. Enrico

Trevisi alla Piazza Dante n. 5 e dallo stesso rappre-

sentato e difeso in virtù del mandato 1.º luglio 1925 per uscite

Vitagliani, attori.

Contro

10/10
Pulacchia mi fa-

uta esecutiva il

1 settembre 1926 a

richiesta dell'avv. Vi-

talini all'interesse

di Ricci Giovanni

12/10 - 1926

Siciliani

Piccolo Giovanni fu Michele Angelo - Gambone Costantino
fu Vincenzo, nella qualità di Comandante generale di Gam-
bone, Geronzo, padre e legale rappresentante del minore,
Salvatore, e di Gambone Vincenzo e Paolo di Geronzo
in virtù di procura 16 febbraio 1922 per nota di Vi-
tagliani.

Gambone Giuseppe detto Costantino di Geronzo pro-
prietari di alcuni lotti, il primo in Rocchetta S. Antonio,
gli altri in Montella, ed i primi due attualmente in
Napoli presso l'art. Villani alla via S. Giu-
seppe dei Neri, n. 5, tutti rappresentati da questo, e
diferi dall'art. Michele Gioia e prof. Gaetano
Vitagliani, giusta mandato 7 e 22 gennaio 1926
rispettivamente per i notai Fusco e Perrone in concorso.

E
il Comune di Rocchetta S. Antonio in persona
del Sindaco avv. Luigi Birroveri, altro convenuto,
non compare.

Nonché

Piccolo Andrea e Francesco di Giovanni, domiciliati
in Rocchetta S. Antonio ed attualmente in Napo-
li presso il suddetto art. Villani, a mezzo di que-
sto, e con l'assistenza di un'ultima vocata Gioia
e prof. Vitagliani, giusta mandato 7 aprile 1926
per nota Fusco, volontariamente esibiti nel



giudizio qualiventi testamentari di Piccolo Vincenzo
zo, attua convenuto deceduto.

Conclusioni

Nell'udienza del 5 maggio ultimo scoppiò nella quale la causa fu assegnata per decisione, nell'interesse rispettivo delle parti comparire furono emesse le seguenti conclusioni: Dall'avv. prof. Perotti per gli attori:

« Si confida che l'On. Comm. Torio, si paviderà e dovrà ordinare la reintegrazione al Comune di tre quarti del plebano di Manz Salvatore e di metà dei terreni Buglier e Pilip Spaur; vorrà ordinare, salvo sulla sua eccellenza non creda legittimare la usurpazione, obbligando gli usurpatori al pagamento di un canone verso il Comune, la divisione in massa in base alle dette udienze; condannare gli usurpatori ai frutti, sempre in base alle dette udienze, dal 1841, nonché alle spese e compensi di lite »

E con comparsa aggiunta:

« Gli attori insistono nelle già prese conclusioni, ed in linea subordinata chiedono che, sospeso il giudizio in merito, si annuoci ai convenuti un termine di un anno, ma preceduto, per primo, dalla sentenza del 22 giugno 1810 del Comm. Torio firm. Paolo. Salvo ogni diritto, ragione ed azione »

E con altra comparsa aggiunta:

« Si insiste nelle già prese conclusioni, ed in linea subordinata, si chiede venga fatto salvo, quantome se ed in quanto compete contro l'ordinanza, nella impugna da ipotesi che il

Perotti



„Il commissario ne affermava l'insolvenza e la dichiarava se atto
„giurisdizionale“

Dall'adv. Villani per i convenuti contro i convenuti Piccolo e Lambone:

„Si constata che ricetta ogni controversia insolvenza, eccezione e difesa,
„che formalmente si impugnava, picchia alla giustizia del Comm.
„Lario Sec.^{no} respingendo le domande attive, con vittoria di spese
„e onorarii e salvo ogni altro diritto“

E con comparsa aggiunta:

„Si confermano le precedenti conclusioni“

Dagli adv. prof. Perotti e Vitagliano la causa venne ordi-
namente decisa.

Fatto

Con atto 10 dicembre 1895 cinque cittadini di Spessato S. Sabino,
quale, lo Scapicchio, il Casale, il Montepietra, il Orpello e
il Marone, convennero in mano a questo Comm. Lario regionale del
to il proprio Comune, quando i fratelli Giovanni e Vincenzo Piccolo
e i fratelli Lambone, attuali proprietari delle tenute ex feudali
Mantabiano, Puglia e Diana Guacchi, e altri loro soci leguati al riva-
nio di Rocchetta, in compenso di usi civici che sino al 1811 la popola-
zione aveva goduto unite a questi terreni, tre quote di spaccio
fante meta degli altri due; d'imprescindibile l'una lega di spic-
ne in massa, salva se del caso, l'applicazione dell'art. 5 del
R. D. 4. 11. maggio 1841 n. 57, emettere condanna alla rival-
sa dei frutti delle porzioni ora indicate dal 1811 e alla ri-
spersione delle spese di lite.



Fu dunque così il Re il 14. brumaia sulla sentenza del 22. marzo 1810
della Commissione feudale, la quale dichiarò: «di più secondo lo stato
dell'attuale possesso: in Puglia, Molise e verso Dipina Spaurde; ma
Sovra lunga dichiarò demanio aperto soggetto ai pignori civili». La
clausola «secondo lo stato dell'attuale possesso», con la quale la Com-
missione limitò la portata della definizione di dipese attribuita a
Molise, Puglia e Dipina Spaurde, dovrebbe in conseguenza di in-
terpretazione della circolare Wispeder 5 settembre 1810,
spiegare efficacia retroattiva e confermare tutti i pignori civili che
passarono effettivamente tra mani e passero al tempo della pronun-
zia della Commissione sui tre territori. In contrapposizione di-
chiarazione di demanio aperto, soggetto ai pignori civili, relativamente
a Sovra lunga equivarrebbe a quella di demanio universale. E' del
sicuro, quindi Sovra lunga posseduta ha infatti il possesso. Ma, di Mol-
savia, Puglia e Dipina Spaurde, non solo nulla avrebbe avuto a me-
rito in compimento degli usi civili che si possedeva; ma, a partire dal
1814, sarebbe stata impedita anche di godere secondo lo stato del posses-
so avuto sino allora costante ed ininterrotto ab immemore etc.

Trascurando Lombardi e Giovanni Piccolo ed i figli di quarto, Andrea
e Francesco, spontaneamente intervenuti a rinviare la lite quali
eredi del lamentato dell'istesso convenuto Vincenzo Piccolo, morto
nel corso di vita, sostengono invece che la decisione della Commissione
per un'parte è implacabile l'affermazione di appartenenza es feuda-
le anche per demanio Sovra lunga, dichiarata a parte e soggetto ai
pignori civili in contrapposizione a Molise, Puglia e Dipina

Piccolo



Quante dichiarazioni in esse di esse. All'atto dell'emanazione delle
leggi in esse e della mutazione della formidazione di comune avrebbe de-
dotto in esse delle proprie ad esse in queste tre ultime ter-
ze; ma l'ordinazione in esse avrebbe contrariato la proprieta-
ta; ed impugnatore in ogni caso la sua data. La causa in esse
avrebbe stata definita mediante un ordinamento del Parlamento
in un punto in data 11 giugno 1810, mediante la quale ap-
provante di un qualche convenio, cui transalativamente delle parti inter-
state sarebbe intervenuto, al comune sarebbe stata assegnata l'indica-
zione di un luogo e di un numero a loro disposizione anche di ogni prete in Mon-
te, Puglia e di un qualche; e queste tre parti in esse sarebbero state
assegnate per introdurle definitivamente all'ordinamento. Tale ordinamen-
to, mai revocato ed omni giudicato inavocabile produrrebbe l'effetto
a qualsiasi ripugnanza di prete sui fondi in contestazione da
parte di qualche o di nuovi cittadini. Tale parola di giudicato in-
vocabile dell'ordinamento si compierebbe la sua prima e seconda
ta e dichiarata nel 1869 da una sentenza della Corte di Appello di Napoli
in un giudizio tra il comune di S. Maria di Capua e di S. Maria di S. Maria
di S. Maria di S. Maria. Tale sentenza, divenuta per conferma in Cassa-
zione giudicata a sua volta, produrrebbe ogni ulteriore contesta-
zione al riguardo.

Si aggiunga che questa sentenza del 1869, insieme meramente
dichiarativa di incompetenza, non avrebbe potuto pregiudicare al-
cun punto di merito. In fatti in queste in esse l'ordinamento di quel
tribunale di S. Maria di Capua e di S. Maria di S. Maria



L'ordinanza Giampardo in specie, non potrebbe ritenersi sussis-
tente in fatto, dappoichè mancava nelle cose di ufficio e nelle
produzioni delle parti. Anche a voler pur ammettere la sussisten-
za in fatto, la sua azione dovrebbe del pari radersi in frustra e tutte
in diritto, perchè se quella è l'assunto di essi attori, la commissione
debe attribuirlo dritti al Comune su Mauro Barone, Paschia e Piffa
grande, e se che è invece ogni dritto del barone un solo luogo di dritto,
non è la sua azione universale, mancherebbe il cui ipso o aliquid de-
tum aliquid retentum e che della sua azione dovrebbe costituire il
contenuto essenziale. Per conseguenza anche giuridicamente inverte
potrebbe radersi in fatto l'atto ammesso di una legazione della
incapacitate sua azione, l'ordinanza Giampardo, in un certo bi-
do di diversa configurazione, potrebbe e dovrebbe soltanto venire
definita. All'ordinanza sarebbe poi anche mancata la sovra-
na azione necessaria a conferire le giurisdizioni efficaci; e lo stesso
Giampardo, coi posteriori suoi atti, ed in specie con l'approvazio-
ne impartita l'anno appresso al verbale del suo agente inglese, in
piatto contratto col contenuto della medesima anzidetta ordi-
nanza, avrebbe riconosciuto di non potersi in dritti di quello
suo anteriore provveder inerte, tanto nel vuoto e mai perpe-
rato, tenerli al suo conto. Quindi per tanto insequito, e neppure
se mai subinato, esso dovrebbe ritenersi in ogni caso caduto
in virtù del decreto del 20 gennaio 1814. Nessun reale ostacolo
quindi si opporrebbe all'ingresso dell'azione per messa per chi,
ove al Comissario Regionale, oggi competente, l'azione viene

Scritto



Sulla sostanza della sommissione feudale.

Contra queste ragioni addotte dalle parti compare a giudizio del
le rispettive conclusioni sopra le medesime il promissario o successore

In Diritto

Il giudizio definitivo in ricorso grado della Corte d'Appello di Napoli
nel 1869 era stato promosso dal comune di Prokatta non già innanzi
al giudice del contenzioso demaniale per obviare in modo immuni-
to la scioglimento della direzione demaniale sulle tre tenute in contenzioso,
ma innanzi al giudice del contenzioso amministrativo, come mes-
so al fine di appiarsi la via alla suddetta revindicazione, per-
ochè non specificamente che si può dichiarata la nullità, o pro-
nuncia to quanto meno l'annullamento della convenzione del 1810
con l'ex barone. L'invalidità di questa avrebbe importanza
quale necessaria conseguenza quella altresì della relativa om-
logazione imperatoriale di Giampardo con l'ordinanza del 21 giugno
1840, anche se questa non si fosse già conclusa per effetto del de-
creto 20 gennaio 1844.

L'ordine di famiglia di Giampardo con decisione del 17 novembre 1859, esclu-
sa l'applicabilità di detto decreto, perchè l'ordinanza di Giampardo,
emessa in contraddittorio delle parti, avrebbe avuto efficacia proprio
mediante quel verbale inglese che si invoca a dimostrazione del
contenzioso, ritenute invece che la validità dell'ordinanza di Giampardo
fosse indipendente da quella della convenzione con essa approvata
o da essa autorizzata e coperta. Obbietto vero dell'impugnati-
va del comune non sarebbe stata quindi la convenzione, ma

L'ordinanza. Ma questa, essendo una pronuncia giudiziale
di prima istanza, si sarebbe dovuta impugnare mediante recla-
mo al giudice superiore, e cioè, alla buona Corte dei conti; non già
mediante azione di nullità innanzi ad un altro giudice di pri-
ma istanza. Il Consiglio di Stato non potendo la propria incompe-
tenza, e rinviando le parti ai provvedimenti di giustizia innanzi a
chi di diritto. Dovendo tale decisione recitare il nome alla
Sessione continentale della buona Corte dei conti, alla quale, per la
legge del 1865, succedette la Corte di Appello. Fu una delle ultime
me comparse innanzi a questo il procuratore del comune ac-
cennò anche a reclamo alla medesima, quale giudice dema-
nicale di secondo grado, avvezzo l'ordinanza sia un pezzo del
21 giugno 1810. Con la sua sentenza del 2 maggio - 8 giu-
gno 1869, rinviando per conferma in cassazione giudicata, la Corte
di Appello, tenuti presenti gli atti dell'originaria direzione demania-
le tra il comune e l'ex barone, rinviò le parti alla Pretettura di Nelli-
no, e chiese anche essa che la suddetta ordinanza fosse annullata in
prescrizione in virtù del decreto del 20 gennaio 1814, rita-
colato e confermato dalla stessa Commissione già formata dal Consiglio
d'Intendenza della piena esecuzione ricevuta dalla ordi-
nazione medesima, dopo la sua emanazione in contraddittorio
tra le parti. —

Per le disposizioni nell'istituzione dei comuni principali
si, cui loro potenze, sulla loro azione; per l'istituzione con-
tenuta e per la forma del provvedimento medesimo, rinvio

anche essa, nella detta curia, non un atto di semplice appropria-
zione o sede la amministrazione, ma una vera pronun-
cia giudiziale, che copre ad un modo con l'autorità
ad essa propria tutti gli atti che l'avvicino per via, compreso
l'accordo delle parti sul progetto di divisione.

Convenne pertanto anche essa col primo giudice che non più
gli atti precedenti e la convenzione suddetta in specie si potesse
contumacemente impugnare, isolatamente dall'ordinanza; ma
si dovesse invece impugnare insieme tutto questo, e sotto l'unica
possibile forma di ricorso al giudice superiore.

Ma il vago accenno ad un ricorso in tal senso non si dovette in una
comparsa del procuratore che non era stato incaricato a proporre,
e, in un giudizio anche obbietto a fatto di reato, ed in istruzione
contumacemente, anzi col quoziente avverso la sentenza del
tribunale d'interdizione che del giudizio stesso formava obbiet-
to, non pare alla fonte verbalmente attendibile. Si giustifica
quindi l'appello avverso la decisione del tribunale d'interdizione
senza, che pienamente conformi; e si ha un suo
non luogo a deliberare sul ricorso avverso l'ordinanza
del procuratore Giampaolo. Salvo il diritto
al comune di riprovarlo se e come per legge.

L'ordinanza della sede pertanto si ha luogo del
l'incassare definitivamente il rapporto con provvisori
dichiarando l'irrevocabilità dell'audienza
Giampaolo.

Ma d'altro parte la sua parola non è neppure quella
solamente negativa di una dichiarazione d'incapacità,
non è solo la loro per giudizio d'ufficio da quello che la
emise. Nel tempo stesso che conferisce, quale giudice
d'appello dal Consiglio d'Intendenza, l'incapacità già
da questo dichiarata, la parte, corre lo stesso tempo per i
medesimi motivi, afferma la propria competenza a confor-
re, quale giudice d'appello dal Comune, la ripartizione,
del reclamo del Comune avverso l'ordinanza di
giudice, ove rite le si fosse proposta.

Per questo suo lato positivo il pronunciato della parte, deve spinga-
re l'ordinario effetto preclusivo del giudicato.

Ed esso, ha stato non solo nei confronti del Comune, ma anche
nei confronti di tutti i singoli d'Intendenza, che il Comune rappresenta
tanto nella diposizione demaniale su cui provvede l'ordinanza di
giudice, quanto nel giudizio innanzi al Consiglio d'Intenden-
za ed alla Corte d'Appello.

Nulla si dice quindi la mancanza attuale degli atti ausiliari,
né occorre assegnare termini per la loro esibizione in genere e per quella dell'ordi-
nanza di giudice in specie, dappoiché non si potrebbe mai risalire oltre il giudicato del
1869, che li tenne presenti, e non si potrebbe mai fare di essi una valutazione diversa da
quella che il detto giudicato già ne ha fatta, escludendo in base alla loro sussistenza la pe-
ronzione dell'ordinanza di giudice, ed attribuendo alla stessa il carattere, non già di
un provvedimento amministrativo, ma di una pronuncia giurisdizionale.

Quella qualifica di valida sentenza impressa all'ordinanza di giudice

dell'autorità del giudicato deve rimanere incontestabile. Anche nel-
le estreme ipotesi, in cui la Corte fosse incorsa così decidendo in un errore di fatto,
o fosse stata tratta in inganno magari dalla produzione di documenti falsi,
il suo pronunciato, fino a che non venisse dalla stessa Corte revocato, do-
rebbe essere e spiegare l'efficacia cui è ridotta.

A nulla giova a scapicchio e liti con sorti portate mutuarium ed aggiun-
te a quelle che furono le difese del Comune; ridurre nella transazione del
1810, oltre gli altri vizi di forma di cui si sogliò alla lesione, eccipi del Co-
mune, la mancanza di quella stessa espressioni di concessione e rinun-
zie che dovrebbe costituire il contenuto essenziale; prospettare, sotto nuovi
profili ed in base a disposti di legge diversi ed a massime di giurisprudenza
non prima invocate, la necessità del regio assenso; in aggiunta all'appro-
vazione del commissario, per essere perfetta col operazione la transazione
del Comune e l'alienazione inerte di beni comunali.

Malgrado l'ineguale abilità della nuova difesa, il campo della controparte
rimane immutato; la questione relativa alla natura del provvedimento si am-
parlo e vale sempre pregiudiziale ed assorbente di ogni altra; la soluzione già
data dal giudicato del 1809, che fa tutto e si impone in modo vincolante ed in-
derogabile, rimane sempre l'elemento decisivo per la definizione della controparte.
Conclusi ogni libero richiamo ed ogni diversa definizione dell'ordinamento si amparlo,
quanta, in conseguenza della qualifica datale dalla Corte di Appello, deve considerarsi
si come attingente unicamente in se stessa, e nulla preiudica di poteri giurisdizionali
conferiti al commissario del Re che l'omile, ogni più intesa e completa
autorità ed efficacia, indipendentemente da ogni atto anteriore di comunicazione
tra le parti, cui essa si sia uniformata, e senza uopo di alcuna superiore

sanzione. — Eccepime l'assoluta invalidità, perchè inappellabile nel vuoto è una sanzione giuridicamente inesistente, equivale in sostanza a denunciare un vizio del giudizio emesso con la sentenza stessa; e, se pure di nullità si volesse e potesse parlare, la nullità delle sentenze di prima istanza, al pari dei vizi del giudizio con esse emessi, si traducono in motivi di gravame al giudice d'appello. Gli attori non edim per intanto insistono nell'eccepire la mancanza della Sovrana approvazione, in quanto poutano del presupposto che all'ordinanza Giampaole si possa malgrado il giudicato e si debba dare la diversa qualifica di un provvedimento amministrativo di tutela delle ragioni della popolazione di Rocchetta. Ma essi stessi non mostrano di dubitare, che, nella contraria ipotesi di un giudizio ne giurisdizionale, questa sarebbe stata senz'altro, di per se stessa, perfettamente valida, efficace ed esecutoria, senza uopo di alcuna superiore approvazione o sanzione. Supporre invece che possa esservi una sentenza bisognevole di approvazione e sanzione d'altre autorità, sia pure la suprema, sarebbe assurdo e contraddittorio alla essenza stessa della funzione giurisdizionale. La decisione del giudice è caratterizzata appunto dall'autorità dell'Autorità che le è propria, e che solo da un altro giudice superiore in sede di gravame, può esserle tolta mediante riforma.

Per tornare al giudice superiore; ecco l'unico rimedio, che, se ed in quanto per legge possa competere, rimane quale unico presidio delle ragioni della popolazione di Rocchetta contro il provvedimento, che vuole pregiudiziale, dell'ordinanza Giampaole. Ciò la parte di Appello afferma, facendo al Comune l'appellida esplicita richiesta di riproporre il ricorso

sul quale essa non aveva potuto per ragione di rito, deliberare. Non occorre che una tale sentenza venga ripetuta dal giudice attuale; né esso avrebbe potuto per farlo, per la medesima ragione per cui non ne ha per conoscere della istanza proposta. Nell'ufficio di giudice Comunitario di prima istanza esso è il successore in linea diretta dell'antico Comissario partitore del decennio. - Anzi oggi il Comissario Gian Paolo esaurito, sin dal 1810, il suo ufficio giudiziario le relazioni al rapporto in controversia, siccome il giudice del 1869 impone di istituere qualche azione ex novo innanzi al medesimo giudice, per ottenere un'altra differente definizione del rapporto medesimo, o anche una semplice dichiarazione di assenza di possibili diritti allo spezzamento d'altre vie a salvaguardia delle ragioni dedotte, è inammissibile.

Le spese seguono la soccombente.

Per questi motivi

Il Comissario, nella causa sopra iudicata, uditi i procuratori delle parti compare, senza intervenire alle causate istanze eccezionali, dichiara inammissibile la istanza spiegata da Sebastiano Guasacco fu Antonio, pareo Gaudino fu Annino, Mastropietro Raffaele fu Mattia dall'altro canto Piccolo Giovanni fu Michelangelo dall'altro con l'atto di citazione in data 19 Dicembre

1925.

Condamna gli affari a riva loro i convenuti comparsi
si delle spese del giudizio.

Si notificò al comune di Rocchetta
S. Antonio dall'ufficiale giudiziario ausiliario della
Cura di Lucania.

Così decisa nella sede del Commissariato in
Napoli, via Monteboue 5. il 13 luglio 1926

Il Commissario.

Carlo Diuto

Il Segretario con le funzioni
di Cancelliere

Scichianci



Publicata nei modi di legge all'indiana
del 14 Agosto 1926.

Il Segretario con le funzioni di
Cancelliere

Scichianci



10-10

222 Reg. Napoli Off. Amministr.
il 20-8-26 vol. 158 fol. 11
di 100
di Amministr. Scicchi
Scicchi

